CAMERA DEI DEPUTATI N. 1688

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOTRA, BIANCHINI, FALCIER, PORTATADINO, NUCCI MAURO, NENNA D'ANTONIO, RUBINO

Presentata il 16 maggio 1984

Norme per la costruzione di impianti civili e industriali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si è voluta colmare una grave lacuna oggi esistente nel settore degli impianti elettrici ed elettronici nelle costruzioni di civile abitazione ed in quelle industriali ed assimilate (scuole, ospedali, ecc., costruzioni ad uso collettivo erette da privati).

Non v'è chi non veda la necessità e l'urgenza di adottare particolari e severe norme, atte a garantire la sicurezza d'esercizio e la incolumità pubblica ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1° marzo 1968, n. 186, nella costruzione e nel collaudo di detti impianti.

Una volta soppresso l'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), che era preposto al collaudo e alle verifiche di alcuni impianti, si è ritenuto opportuno affidare il controllo di tutti indistintamente gli impianti elettrici ed elettronici ai comuni, ai quali è stato fatto obbligo di subordinare il rilascio della concessione edilizia alla presentazione, in uno al progetto di nuova costruzione o di ristrutturazione di edifici, degli elaborati tecnici inerenti gli impianti interessanti gli edifici stessi. Il certificato di abitabilità o agibilità non potrà essere tassativamente rilasciato senza l'esito positivo del collaudo degli impianti. Ampia facoltà è stata concessa ai comuni di procedere a periodiche ispezioni e revisioni circa la sicurezza della prestazione delle opere, ai fini dell'incolumità pubblica.

La disciplina che viene ora introdotta con le norme della presente proposta di legge mira a scoraggiare chi, allettato dal risparmio di non indifferenti spese, intenda porre in essere opere elettriche ed elettroniche non conformi alle più elementari norme di sicurezza.

La carenza di norme legislative nel settore è stata nel passato ed è anche oggi causa di numerosissimi infortuni domestici, che hanno mietuto tante vittime incolpevoli.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Impianti soggetti alle norme*).

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a tutti gli impianti elettrici ed elettronici, delle civili abitazioni. La realizzazione di detti impianti deve avvenire in modo da garantire la sicurezza d'esercizio e l'incolumità pubblica ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1° marzo 1968, n. 186.

ART. 2.

(*Progettazione degli impianti*).

La costruzione degli impianti di cui al precedente articolo 1 deve avere luogo in base ai progetti esecutivi redatti e firmati, solo ed esclusivamente nei limiti delle rispettive competenze, da ingegneri o da periti industriali iscritti agli albi professionali.

ART. 3.

(*Presentazione degli elaborati tecnici*).

All'atto della presentazione del progetto di nuova costruzione o di ristrutturazione degli edifiici, devono essere depositati al competente ufficio comunale e ad altri eventuali uffici competenti quali l'ispettorato del lavoro o gli organi di prevenzione previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli elaborati tecnici inerenti gli impianti elettrici ed elettronici interessanti detti uffici, assieme agli altri progetti usuali, unitamente ad una specifica dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi, alle norme ed ai regolamenti vigenti, firmata dal tecnico di cui al precedente articolo 2.

ART. 4.

(*Concessione di edificazione*).

È fatto obbligo ai comuni subordinare il rilascio della concessione edilizia alla presentazione degli elaborati di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

ART. 5.

(*Variazioni e modifiche*).

Le varianti che la direzione dei lavori proponesse in corso d'opera, devono essere annotate con il deposito dei relativi elaborati presso l'ufficio tecnico comunale a garanzia ed ai fini del collaudo di cui all'articolo 7, prima del compimento delle opere.

ART. 6.

(*Collaudatori*).

Gli impianti di cui all'articolo 1 debbono essere collaudati disgiuntamente dal collaudo delle opere murarie e degli altri impianti tecnologici cui sono connessi.

Il collaudo deve essere eseguito, con le modalità rispondenti alle norme CEI, da ingegneri o da periti industriali nei limiti delle rispettive competenze e iscritti negli albi professionali che non abbiano preso parte alla progettazione, direzione, esecuzione e fornitura dell'impianto da collaudare.

La nomina del collaudatore spetta al committente o al costruttore, i quali hanno l'obbligo di comunicare il relativo nominativo all'ultimazione dei lavori.

ART. 7.

(*Certificato di collaudo*).

Il certificato di collaudo e la relazione tecnica dalla quale risultano gli accorgimenti, seguiti, sulla base della documentazione di cui agli articoli 3 e 5 della pre-

sente legge, firmati dal tecnico collaudatore di cui all'articolo 6, devono essere presentati unitamente al certificato di conformità rilasciato dall'installatore ed alla richiesta della licenza di utilizzazione relativa al certificato di abitabilità o agibilità.

ART. 8.

(*Rilascio licenza di utilizzazione*).

È fatto obbligo ai comuni di subordinare il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità all'esito positivo del collaudo degli impianti elettrici ed elettronici nelle modalità indicate negli articoli 6 e 7.

È facoltà del comune effettuare le ispezioni e revisioni periodiche circa la sicurezza delle prestazioni delle opere, sempre ai fini dell'incolumità dei cittadini.

ART. 9.

(*Regolamento edilizio*).

Gli obblighi degli articoli precedenti riguardanti le competenze dei comuni devono essere richiamati nei rispettivi regolamenti edilizi comunali.

ART. 10.

(*Costruzioni industriali ed assimilate*).

La presente legge si applica anche a costruzioni industriali, scuole, ospedali e costruzioni ad uso collettivo in genere, erette da privati.

La licenza di utilizzazione rilasciata dal comune non sostituisce le approvazioni ed autorizzazioni delle autorità competenti previste dalle norme in vigore per le costruzioni non adibite ad abitazioni.